



**MINISTERIO PÚBLICO**  
**REPÚBLICA DEL PERÚ**

# **Accordo di lavoro tra Eurojust e la Procura generale della Repubblica del Perù**



**MINISTERIO PÚBLICO**  
**REPÚBLICA DEL PERÚ**

## **Accordo di lavoro tra Eurojust e la Procura generale della Repubblica del Perù**

**L'Agazia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (in prosieguo, Eurojust), rappresentata ai fini del presente accordo di lavoro dal presidente Ladislav Hamran, e**

**la Procura generale della Repubblica del Perù (in prosieguo, «Perù»), a nome delle autorità competenti del Perù, rappresentata ai fini del presente accordo di lavoro dal Sostituto procuratore capo nonché capo dell'unità Cooperazione internazionale ed estradizioni Ellyde Secilia Hinojosa Cuba, designato con risoluzione n. 1521-2024-MP-FN dell'8 luglio 2024,**

in prosieguo denominati congiuntamente le «parti» o individualmente la «parte»,

visto il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agazia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI <sup>(1)</sup> del Consiglio (in prosieguo, «il regolamento Eurojust»), in particolare l'articolo 47, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 52, paragrafi 1 e 2,

visto il decreto legislativo n. 052, Legge organica del Pubbico Ministero della Repubblica del Perù, in particolare gli articoli 1 e 5,

considerando che il 13 maggio 2024 il comitato esecutivo di Eurojust, consultato in merito all'intenzione dell'Agazia di concludere un accordo di lavoro con la Procura generale del Perù, ha emesso parere favorevole, e che il 9 luglio 2024 il collegio ha approvato la conclusione del suddetto accordo,

considerando che sia la Procura generale della Repubblica del Perù sia Eurojust hanno interesse a sviluppare una cooperazione stretta e dinamica per far fronte alle problematiche, presenti e future, poste dalle forme gravi di criminalità, in particolare dalla criminalità organizzata e dal terrorismo,

considerando l'obiettivo di concludere un accordo internazionale tra l'Unione europea e il Perù sulla cooperazione in materia penale tra Eurojust e le autorità competenti del Perù,

considerando i diritti e principi fondamentali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in altri strumenti internazionali in materia di diritti umani,

**HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:**

---

<sup>(1)</sup> GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138. Modificato dal regolamento (UE) 2022/838 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022 (GU L 148 del 31.5.2022, pagg. 1–5) e dal regolamento (UE) 2023/2131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 ottobre 2023 (PE/74/2022).

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente accordo di lavoro (in prosieguo, «accordo») mira a incoraggiare e sviluppare una cooperazione strategica tra le parti nella lotta alla criminalità organizzata, alle forme gravi di criminalità e al terrorismo. Il presente accordo non costituisce una base giuridica per lo scambio di dati personali.
2. La cooperazione tra le parti ha luogo nell'ambito del mandato di Eurojust e può comprendere in particolare:
  - (a) lo scambio di informazioni giuridiche, strategiche e tecniche, compresi i risultati di analisi strategiche, informazioni nel merito e procedurali riguardanti la legislazione e le prassi in materia penale, difficoltà pratiche, migliori prassi e insegnamenti tratti relativamente alla cooperazione giudiziaria in materia penale;
  - (b) la partecipazione su invito reciproco a eventi di sensibilizzazione e di sviluppo delle conoscenze in merito a questioni relative ai rispettivi mandati e competenze;
  - (c) il miglioramento della cooperazione giudiziaria nel settore della giustizia penale, da conseguirsi agevolando la comunicazione tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e il Perù;
  - (d) il raggiungimento di un'interpretazione e conoscenza comune dei requisiti della cooperazione in relazione alla criminalità organizzata, alle forme gravi di criminalità e al terrorismo, anche per quanto riguarda la conclusione di un accordo internazionale tra l'Unione europea e il Perù che consenta lo scambio sistematico di dati personali operativi;
  - (e) lo scambio di migliori pratiche nella lotta contro le forme più gravi di criminalità.

### **Articolo 2**

#### **Relazione con altri strumenti internazionali**

Il presente accordo non pregiudica eventuali altri obblighi derivanti da eventuali accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra il Perù e l'Unione europea o uno dei suoi Stati membri contenenti disposizioni che disciplinano la cooperazione giudiziaria in materia penale.

## **CAPO II - MODALITÀ DI COOPERAZIONE**

### **Articolo 3**

#### **Punti di contatto**

1. La Procura generale del Perù nomina uno o più punti di contatto incaricati di coordinare la cooperazione con Eurojust e di garantire che le informazioni siano tempestivamente condivise con le pertinenti autorità nazionali peruviane.
2. Tale nomina è debitamente notificata a Eurojust per iscritto conformemente alle sue procedure interne. La Procura generale della Repubblica del Perù informa tempestivamente Eurojust in merito a qualsiasi modifica relativa a tale nomina.
3. Eurojust istituisce meccanismi atti a garantire che il punto o i punti di contatto dispongano di mezzi efficaci per comunicare con l'Agenzia in merito a questioni operative e strategiche.

## **Articolo 4**

### **Funzioni dei punti di contatto**

1. I punti di contatto ed Eurojust si scambiano tempestivamente informazioni nell'ambito del presente accordo.
2. In particolare, ai punti di contatto può essere richiesto di:
  - (a) assicurare la comunicazione generale, anche su questioni quali le nomine, gli scambi strategici, l'organizzazione di seminari nonché le visite di cortesia e di studio;
  - (b) accelerare, facilitare o coordinare l'evasione delle richieste di cooperazione giudiziaria e seguire lo stato di avanzamento di richieste specifiche, fatti salvi i canali di trasmissione previsti dagli strumenti bilaterali o multilaterali applicabili tra il Perù e lo Stato membro o gli Stati membri dell'UE interessati;
  - (c) instaurare contatti diretti con le autorità competenti del Perù;
  - (d) chiarire il merito di determinate disposizioni della legislazione nazionale e fornire consulenza legale relativamente all'ordinamento giuridico del Perù;
  - (e) fornire consulenza sulle modalità con le quali presentare richieste di cooperazione giudiziaria al Perù, anche in casi urgenti;
  - (f) partecipare alle riunioni e ai centri di coordinamento organizzati presso Eurojust nonché agevolare la partecipazione delle autorità competenti peruviane nei casi che interessano il Perù e gli Stati membri dell'UE;
  - (g) contribuire alla costituzione di squadre investigative comuni supportate da Eurojust e facilitare la partecipazione delle autorità competenti peruviane alle stesse;
  - (h) fornire assistenza nella risoluzione di eventuali questioni che potrebbero sorgere nel quadro della cooperazione giudiziaria tra Eurojust e il Perù.

## **Articolo 5**

### **Funzioni di Eurojust**

Eurojust può essere chiamata a:

- (a) accelerare, facilitare o coordinare l'evasione delle richieste di cooperazione giudiziaria e seguire lo stato di avanzamento di richieste specifiche, fatti salvi i canali di trasmissione previsti dagli strumenti bilaterali o multilaterali applicabili tra il Perù e lo Stato membro o lo Stato o gli Stati membri dell'UE interessati;
- (b) predisporre il contatto diretto con le autorità nazionali competenti;
- (c) chiarire il merito di determinate disposizioni della legislazione nazionale e fornire consulenza legale relativa all'ordinamento giuridico degli Stati membri dell'UE;
- (d) fornire consulenza sulle modalità con le quali presentare richieste di cooperazione giudiziaria agli Stati membri dell'UE, anche in casi urgenti;
- (e) facilitare la partecipazione delle autorità competenti peruviane alle riunioni di coordinamento e ai centri di coordinamento organizzati presso Eurojust nei casi che interessano il Perù;
- (f) contribuire alla costituzione di squadre investigative comuni supportate da Eurojust e facilitare la partecipazione delle autorità competenti peruviane alle stesse;
- (g) fornire assistenza nella risoluzione di eventuali questioni che potrebbero sorgere nel quadro della cooperazione giudiziaria tra Eurojust e il Perù.

## **CAPO III - SCAMBIO DI INFORMAZIONI**

### **Articolo 6 Finalità e uso**

1. Lo scambio di informazioni tra le parti avviene esclusivamente ai fini del presente accordo in conformità dell'articolo 1, paragrafo 1, e dei rispettivi quadri giuridici delle parti.
2. Le parti comunicano l'una all'altra, precedentemente o contemporaneamente alla fornitura di informazioni, la finalità per la quale dette informazioni sono fornite nonché eventuali restrizioni relative all'uso, alla cancellazione o alla distruzione delle stesse, comprese eventuali restrizioni dell'accesso aventi natura generale o specifica. Qualora la necessità di tali restrizioni diventi palese dopo la fornitura delle informazioni, le parti comunicano l'una all'altra in merito a tali restrizioni nel più breve tempo possibile.
3. L'uso delle informazioni per una finalità diversa da quella per la quale sono state trasmesse è subordinato all'autorizzazione preliminare della parte che le trasmette.

### **Articolo 7 Riservatezza**

Le parti sono soggette all'obbligo di riservatezza per quanto riguarda le informazioni ricevute nel contesto dell'attuazione del presente accordo. Sono rispettate eventuali restrizioni imposte dalle parti o dalle autorità nazionali dell'UE in merito all'uso delle informazioni trasmesse.

### **Articolo 8 Trasmissione successiva**

1. Tutte le informazioni ricevute da una delle parti in virtù del presente accordo possono essere trasmesse successivamente a terzi soltanto previo consenso scritto della parte trasmittente e fatte salve le condizioni o le restrizioni indicate da tale parte.
2. Il previo consenso scritto della parte trasmittente non si applica quando le informazioni sono ulteriormente condivise da Eurojust con gli organismi dell'Unione elencati nell'allegato del presente accordo o con le autorità incaricate dell'indagine e dell'azione penale per i reati gravi negli Stati membri.

### **Articolo 9 Responsabilità**

1. Qualora venga causato un danno a una parte o a una persona fisica in conseguenza di un trattamento non autorizzato o scorretto delle informazioni nell'ambito del presente accordo a opera dell'altra parte, quest'ultima è responsabile per il suddetto danno, conformemente al rispettivo quadro giuridico.
2. Su richiesta, una parte è tenuta a restituire all'altra parte gli importi concessi a titolo di risarcimento dei danni a una parte lesa a causa del mancato adempimento dei propri obblighi in virtù del presente accordo. In caso di responsabilità condivisa, se non si perviene a un accordo sugli importi da rimborsare tra le parti ai sensi del presente articolo, la questione viene risolta in conformità della procedura di cui all'articolo 12.

## **CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 10 Modifiche**

Il presente accordo può essere modificato per iscritto, in qualsiasi momento, di comune accordo tra le parti.

## **Articolo 11 Spese**

Ciascuna parte si fa carico delle spese in cui la stessa può incorrere nel corso dell'attuazione del presente accordo, salvo accordo diverso caso per caso.

## **Articolo 12 Composizione delle controversie**

1. Qualsiasi controversia che possa emergere in relazione all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo è risolta mediante consultazioni e negoziati tra le parti intesi a trovare una soluzione equa.
2. In caso di grave carenza di una delle parti nell'adempimento delle disposizioni di cui al presente accordo, o qualora una parte ritenga che tali carenze possano verificarsi nel breve termine, ciascuna parte può sospendere temporaneamente l'attuazione del presente accordo.

## **Articolo 13 Valutazione della cooperazione**

Con frequenza quanto meno biennale ciascuna parte riferisce all'altra in merito all'attuazione del presente accordo e propone modalità atte a migliorarlo.

## **Articolo 14 Recesso**

1. Ciascuna parte può recedere dal presente accordo mediante notifica scritta con un preavviso di tre mesi.
2. In caso di recesso le parti pervengono a un'intesa, alle condizioni stabilite nel presente accordo, in merito alla prosecuzione dell'utilizzo e dell'archiviazione delle informazioni che si sono scambiate. In caso di mancata intesa, ciascuna parte ha il diritto di chiedere la cancellazione delle informazioni trasmesse.

**Articolo 15**  
**Entrata in vigore**

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno successivo alla firma a opera delle parti.

Fatto a l'Aia, il 10 luglio 2024 in lingua inglese e spagnola (entrambi i testi aventi la stessa validità).

|   |              |
|---|--------------|
| Per la Procura generale della Repubblica del Perù | Per Eurojust |
|---|--------------|

\_\_\_\_\_  
Ellyde Secilia Hinojosa  
Sostituto Procuratore capo  
autorizzato da Juan Carlos Villena  
Campana, procuratore generale (a.i.)

\_\_\_\_\_  
Ladislav Hamran  
Presidente

**Elenco degli organismi dell'Unione**  
**(articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo)**

Organi dell'Unione che possono accedere alle informazioni (per il tramite di Eurojust):

- Banca centrale europea (BCE)
- Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
- Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)
- Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
- Missioni o operazioni istituite nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, limitatamente alle attività di contrasto e giudiziarie
- Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)
- Procura europea (EPPO)
- Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)